

*Le Entrate hanno le mani legate. Almeno limitatamente all'operazione disclosure*

# Voluntary, niente presunzioni

## Prelievi esteri ai raggi X. Ma al di fuori della sanatoria

DI DUILIO LIBURDI

**N**essuna presunzione può operare nell'ambito della voluntary disclosure sui prelievi effettuati dai conti esteri: l'Agenzia delle entrate potrà, laddove lo ritenga opportuno, approfondire la tematica ma al di fuori dell'operazione di sanatoria. È questa l'unica conclusione alla quale pare ragionevolmente possibile giungere in relazione ad uno dei temi che, da un punto di vista tecnico, costituisce un elemento fondamentale di valutazione sul costo della disclosure.

Il caso concreto è molto frequente. Infatti, in diverse posizioni soggettive che stanno procedendo a elaborare la sanatoria, si verifica, ovviamente, l'ipotesi di una consistenza estera originaria dalla quale sono state attinte delle somme per le più svariate motivazioni. Che possono essere quelle dell'utilizzo delle stesse per spese personali, dalla fornitura di denari ad un congiunto per l'acquisto di beni ed altre ipotesi le più disparate. Il problema che si pone è se, in questi casi, possano operare le disposizioni presuntive contenute nell'ordinamento tributario, sia in relazione a quanto previsto dal dpr n. 600 del 1973 ovvero in relazione ad altre disposizioni che, più specificatamente, regolano le presunzioni di reddito in tema di investimenti esteri. La prima osservazione riguarda il contenuto di cui all'articolo 32 del già richiamato dpr n. 600 del 1973. Sul tema deve essere ricordato, in primo luogo, che la presunzione riguardante i prelievi che a determinate condizioni potrebbero costituire ricavi imponibili e dunque reddito è oggi confinata, esclusivamente, alle posizioni in cui il reddito pro-

dotto è reddito di impresa. La prima osservazione, dunque, sarebbe quella di disallineamento laddove si ipotizzasse l'applicabilità della presunzione nell'ambito della voluntary disclosure: la sanatoria del privato o del lavoratore autonomo non incapperebbe nell'applicabilità giuridica della presunzione mentre quella dell'imprenditore sì. Questo, evidentemente, sarebbe del tutto incongruente. Inoltre, non deve essere dimenticata la natura del prelievo in relazione al territorio da cui proviene. Infatti, la piana applicazione della norma ha riguardato sempre le fattispecie nelle quali il prelievo riguardava istituti di credito nazionali e non stranieri. Infine, sempre da un punto di vista normativo, le altre disposizioni di legge che disciplinano presunzioni in tema di redditi non tassati con costituzione di attività estere riguardano, in primo luogo, la previsione contenuta nell'articolo 12 del dl 78 del 2009. Tale norma, come noto, delinea una ipotesi relativa alle consistenze collocate in stati o territori a fiscalità privilegiata. La presunzione cioè che quella consistenza corrisponde a redditi non tassati in Italia. Il tenore letterale della norma appare inequivoco sul fatto che la presunzione possa operare con riferimento agli apporti effettuati in detti territori ma, in linea di principio, non contempla in alcun modo l'ipotesi del soggetto che ha prelevato all'estero. A questo punto, infatti, non è affatto scontato che la medesima consistenza sia stata collocata all'estero in modo tale da rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 12. L'altra presunzione in tema di attività estere è quella delineata nell'ambito dell'articolo

6 del decreto legge n. 167 del 1990 e cioè una presunzione di redditività in base al tasso legale laddove non sia stato compilato il quadro RW. Peraltro, anche da un punto di vista interpretativo, la circolare n. 10 del 2015 in tema di utilizzo o dismissione delle attività estere fa riferimento a redditi non tassati quali, per esempio, i canoni di locazione percepiti all'estero relativamente a un immobile ma non fa certo alcun riferimento ad una ipotetica tassazione del prelievo. Considerato che più in generale la procedura di voluntary disclosure è ancorata alla produzione di documenti è ben difficile, se non impossibile, ipotizzare che su questi documenti possano essere incardinate delle presunzioni che fanno parte del sistema di accertamento e non di una sanatoria. Fermo restando che, nell'ambito degli ordinari poteri di accertamento, l'Agenzia delle entrate, fuori dalla procedura di voluntary disclosure avrà tutte le possibilità, se del caso, di approfondire la tematica del prelievo ma senza che, in occasione della sanatoria, si possa automaticamente sostenere che quello che è stato consumato per effetto del prelievo sia reddito sulla base di un sistema puramente presuntivo. Questo approccio, peraltro, avrebbe il vantaggio di conferire certezza sull'ambito di applicazione della procedura di voluntary disclosure.

—© Riproduzione riservata—

